

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6541 del 13/12/2023
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Ventrucchi Metalli S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Pio La Torre n. 34. Rettifica dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6806 del 13/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **Ventrucci Metalli S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Pio La Torre n. 34. **Rettifica** dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che la ditta **Ventrucci Metalli S.r.l.** è in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 rinnovata con DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023 per l'impianto di messa in riserva R13 e recupero rifiuti metallici R4 non pericolosi, sito in Comune di **Longiano, Via Pio La Torre n. 34**;

Considerato che, per mero errore materiale, i quantitativi riportati nella riga C della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato A della DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023 non sono stati aggiornati alle modifiche richieste dalla ditta nel relativo procedimento;

Ritenuto altresì opportuno rettificare l’errata descrizione dei codici EER 190118 e 160116, rispettivamente nella riga A e nella riga B della medesima tabella;

Ritenuto pertanto necessario rettificare tale determina, rettificando la tabella di cui al punto 2 dell’Allegato A della DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023, come di seguito riportato, e sostituendo integralmente l’allegato A con l’allegato al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni:

	<i>EER</i>	<i>Elenco Europeo Rifiuti</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</i>
A	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 - R4	330 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>	13.300 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi			
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	120199	rifiuti non specificati altrimenti			
	150104	imballaggi metallici			
	160117	metalli ferrosi			
	170402	alluminio			

	170405	ferro e acciaio			
	170407	metalli misti			
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
	190118	metalli ferrosi rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*			
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
	191202	metalli ferrosi			
	191203	metalli non ferrosi			
	200140	metalli			
B	160116	serbatoi per gas liquidi liquefatto	R13 - R12	205 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>	1.000 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>
	160117	metalli ferrosi			
	160118	metalli non ferrosi			
	160122	componenti non specificati altrimenti			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*			
	200140	metalli			
C	170401	rame, bronzo, ottone	R13	45 60 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>	800 700 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>
	170403	piombo			
	170404	zinco			
	170406	stagno			
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*			

Considerato che pur aumentando lo stoccaggio istantaneo per i rifiuti di cui alla riga C l'ammontare della garanzia finanziaria non risulta modificato in quanto per l'operazione di messa in riserva resta confermato l'importo minimo di 20.000 euro e pertanto non è necessario l'aggiornamento della stessa;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";
- la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC);
- la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. **di rettificare**, a causa di un mero errore materiale, l'autorizzazione unica adottata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023, relativa alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito nel Comune di **Longiano, Via Pio La Torre n. 34**, di titolarità della ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.**, come di seguito riportato;

- la tabella riportata al punto 2 dell'Allegato A è modificata e sostituita dalla seguente:

	EER	Elenco Europeo Rifiuti	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 - R4	330 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>	13.300 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi			
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			

	120199	rifiuti non specificati altrimenti			
	150104	imballaggi metallici			
	160117	metalli ferrosi			
	170402	alluminio			
	170405	ferro e acciaio			
	170407	metalli misti			
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
	190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*			
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
	191202	metalli ferrosi			
	191203	metalli non ferrosi			
	200140	metalli			
B	160116	serbatoi per gas liquefatto	R13 - R12	205 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>	1.000 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>
	160117	metalli ferrosi			
	160118	metalli non ferrosi			
	160122	componenti non specificati altrimenti			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*			
	200140	metalli			
C	170401	rame, bronzo, ottone	R13	60 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>	700 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>
	170403	piombo			
	170404	zinco			
	170406	stagno			

170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*			
--------	--	--	--	--

2. **di approvare** l'Allegato A (*Gestione rifiuti*) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto e della DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023;
3. **di dare atto** che l'Allegato A alla presente determinazione modifica e sostituisce il medesimo Allegato della DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce parte integrante della DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
5. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
7. **di fare salvi** i diritti di terzi;
8. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
 Dr.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti metallici della ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** relativamente all'impianto sito in Comune di **Longiano – Via Pio La Torre n. 34** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Elenco Europeo Rifiuti	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 - R4	330 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>	13.300 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi			
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	120199	rifiuti non specificati altrimenti			
	150104	imballaggi metallici			
	160117	metalli ferrosi			
	170402	alluminio			
	170405	ferro e acciaio			
	170407	metalli misti			
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
	190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*			
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
191202	metalli ferrosi				

	191203	metalli non ferrosi			
	200140	metalli			
B	160116	serbatoi per gas liquefatto	R13 - R12	205 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>	1.000 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>
	160117	metalli ferrosi			
	160118	metalli non ferrosi			
	160122	componenti non specificati altrimenti			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*			
	200140	metalli			
C	170401	rame, bronzo, ottone	R13	60 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>	700 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>
	170403	piombo			
	170404	zinco			
	170406	stagno			
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*			

3. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
4. le diverse partite di End of Waste prodotte dovranno essere identificate con cartellonistica adeguata e mantenute distinte tra loro, nonché dai rifiuti presenti in impianto, dai quali dovranno essere separate con idonee delimitazioni fisiche (barriere jersey o similari), laddove le rispettive aree risultino attigue;
5. i rifiuti potranno essere accettati in impianto solo se accompagnati da Formulare di Identificazione Rifiuti (FIR) sui quali è riportato il codice di un'unica operazione di recupero autorizzata (R13 o R12 o R4), la quale dovrà essere riportata nel relativo movimento di carico sul registro di carico e scarico. Eventuali successivi passaggi interni dei rifiuti da un'operazione ad un'altra successiva (R13 → R12 o R13 → R4 o R12 → R4), a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza,

- dovranno essere tracciati su detto registro, attraverso opportuni movimenti di scarico e conseguente carico;
6. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice;
 7. i rifiuti prodotti attraverso le operazioni R12 e R4, compresi quelli derivanti da mera separazione/selezione, dovranno essere gestiti nelle modalità del deposito temporaneo, a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza;
 8. i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
 9. i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
 10. **entro 6 mesi** dal rilascio della **DET-AMB-2023-5294 del 12/10/2023**, la ditta dovrà dotarsi, qualora non ne sia già in possesso, di un software gestionale, che consenta di verificare in ogni momento lo stoccaggio istantaneo (R13) in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare quantità in peso istantanea e tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R12 e R4) e prodotti (deposito temporaneo) e degli End of Waste presenti in impianto;
 11. la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione;
 12. in caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 del D.lgs 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo;
 13. l'autorità competente potrà disporre la revisione della procedura relativa alla sorveglianza radiometrica, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti normativi e relative disposizioni tecnico- giuridiche;
 14. sul registro di carico e scarico, per i rifiuti aventi codici EER generici (componenti non specificati altrimenti) e per i rifiuti prodotti tramite operazione R12 senza cambio del codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
 15. la gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo, come integrato dall'elaborato "Procedura per la Sorveglianza Radiometrica - Rev. 05 del 30.09.2022 (aggiornata a seguito di D.L. 17 e 34 del 2022) e nel rispetto della suddivisione del centro negli specifici settori, così come individuati nell'elaborato Allegato 2 - Planimetria Tav. Unica layout attività in Rev. del 03.03.2023;

16. il rifiuto in ingresso all'impianto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
17. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
18. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
19. l'omologa (o scheda) dei rifiuti ritirati con codici a specchio non pericolosi dovrà essere sempre sottoscritta ed archiviata con i rapporti di prova analitici che determinano l'idonea caratterizzazione da parte del produttore dei rifiuti, ai sensi della Decisione 2014/955/UE, in vigore dal 01.06.2015;
20. presso l'impianto deve essere presente un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
21. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento del rilevamento di anomalo livello di radioattività;
22. tutti i settori/contenitori in cui vengono stoccati i rifiuti ritirati e prodotti, e i materiali conformi al Reg. 333/11 dovranno essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocamento in cui sia indicato il codice EER del rifiuto o, se trattasi materiali conformi al Reg. 333/11, l'indicazione del tipo di materiale stoccato;
23. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (*componenti non specificati altrimenti*) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
24. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
25. nelle aree verdi che delimitano le zone di stoccaggio dei rifiuti è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività o deposito che ne modifichi la destinazione. Le stesse dovranno essere adeguatamente delimitate (cordoli, barriere) allo scopo di evitare contaminazioni dovute alla vicinanza con le aree di stoccaggio dei rifiuti;
26. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale) e la recinzione indicate in planimetria dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta;
27. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
28. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;

- dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.